

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2022, n. 1351

Adozione, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., del "Tariffario regionale relativo alle attività di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie espletate dai Dirigenti dei Servizi "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", "Accreditamenti e Qualità", "Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria" e "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera", confermate dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" riferisce.

L'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

Nella seduta del 19 febbraio 2015, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ha sancito Intesa, ai sensi del predetto articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accREDITamento delle strutture sanitarie, in particolare:

- sul documento recante "*Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti. n. 259/CSR)*";
- sul documento "*Criteri per il funzionamento degli Organismi "tecnicamente" accreditanti ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012*".

L'Intesa definisce la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali, attuativi della precedente Intesa del 20 dicembre 2012, concernente il disciplinare sulla revisione della normativa dell'accREDITamento, nonché i requisiti e le modalità di funzionamento degli "*organismi tecnicamente accreditanti*", nei seguenti termini:

"1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, in materia di autorizzazione/accREDITamento delle strutture sanitarie, a recepire formalmente i contenuti della presente intesa entro il 31 ottobre 2015, nonché ad uniformarsi ai criteri così come articolati nell'allegato A della presente Intesa, secondo i tempi ivi indicati che decorreranno dal recepimento della presente Intesa;

2. al tavolo di cui al decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2013 è demandato il monitoraggio periodico del percorso di adeguamento delle normative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la tempistica contenuta nell'Allegato A della presente Intesa, nonché il supporto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nello stesso percorso di adeguamento, eventualmente anche attraverso modalità di affiancamento diretto alle regioni e province autonome che lo richiederanno;

3. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il funzionamento degli "Organismi regionali tecnicamente accreditanti" a quanto previsto nell'Allegato B della presente Intesa, al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accREDITamento delle strutture sanitarie a livello nazionale;

4. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione dell'organismo tecnicamente accreditante di cui all'Allegato B della presente Intesa, entro il 31 ottobre 2015, ove non già istituito;

5. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già provveduto a quanto disposto dai precedenti commi 1 e 4, in piena coerenza con i criteri dell'Intesa del 20 dicembre 2012 Rep. Atti n. 259/CSR, si impegnano a darne formale comunicazione al Ministero della Salute entro il 31 ottobre 2015, anche ai fini delle disposizioni del precedente comma 2, trasmettendo gli atti regionali confermant la presenza nel proprio sistema regionale di accREDITamento dei criteri così come articolati negli allegati A e B della presente Intesa".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2087 del 30/11/2015, la Regione Puglia ha recepito la predetta Intesa del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) e nel contempo, considerato tra l'altro che "*L'Allegato B) dell'atto di Intesa del 19/02/2015 (...), definisce gli organismi tecnicamente accreditanti come "strutture a cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, della gestione delle verifiche, nonché dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento".*", e che "*L'organismo tecnicamente accreditante, come previsto al punto 4 (...) del disciplinare allegato all'Intesa 20 dicembre 2012, deve:*

- *stabilire la propria politica (mission e vision);*
- *individuare in maniera esplicita le relazioni istituzionali (...);*
- *definire la propria organizzazione interna, che comprenda l'identificazione e la gestione delle risorse umane coinvolte;*
- *definire la pianificazione, effettuazione e valutazione delle proprie attività, anche al fine del loro miglioramento;*
- *definire adeguate forme di partecipazione dei cittadini;*
- *mantenere le relazioni con i portatori di interessi;*
- *definire le procedure con le quali, sceglie, forma, addestra, aggiorna e gestisce i valutatori per l'accreditamento;*
- *assicurare che siano adottate le procedure di verifica esplicitamente definite e che siano applicati i requisiti definiti a livello regionale."*

ha previsto la costituzione di un Tavolo tecnico regionale per la revisione e l'adeguamento della normativa regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento, nonché ha istituito "*presso la Sezione Programmazione, Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), l'Organismo tecnicamente accreditante (...)*".

Con L.R. n. 9 del 02/5/2017, la quale ha abrogato e sostituito la precedente L.R. n. 8/2004, la Regione Puglia ha previsto una nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e ha inizialmente previsto l'istituzione dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) presso l'Assessorato regionale.

L'art. 24 della prefata L.R. n. 9/2017, all'ultimo periodo del comma 3, stabilisce che "*Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."*

Con L.R. n. 29 del 24/7/2017 è stata istituita l'Agenzia regionale strategica per la salute ed il sociale (A.Re.S.S.).

Con L.R. n. 65 del 22/12/2017, è stato modificato, tra l'altro, il comma 1 dell'art. 23 della L.R. n. 9/2017 ed è stata prevista l'istituzione dell'OTA presso l' A.Re.S.S..

Con Atto aziendale dell' A.Re.S.S., approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 558 del 20 aprile 2022, le funzioni di organismo tecnicamente accreditante sono state assegnate al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.).

Con Delibera del Direttore Generale dell'A.Re.S.S. n. 320/2019, è stato approvato il "*Regolamento generale delle funzioni di Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.)*" con il quale sono stati individuati i principi generali a cui l'azione del Servizio Qu.O.T.A. deve improntarsi nello svolgimento delle funzioni precipue.

Con Delibera del Direttore Generale dell'A.Re.S.S. n. 211 del 01/10/2020, ad oggetto "*Preso d'atto dell'elenco definitivo dei Valutatori. Costituzione Albo dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Puglia. Approvazione Regolamento di funzionamento dell'Albo dei Valutatori*", sono stati individuati e formati n. 169 professionisti pronti ad essere utilizzati nelle attività di valutazione dei requisiti di accreditamento istituzionale di cui al R.R. n. 16 del 23/7/2019, ad oggetto "*Disposizioni in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie*

e socio-sanitarie”, (successivamente modificato con R.R. n. 4/2021) con il quale sono stati approvati i Manuali di accreditamento.

In relazione agli oneri da porre a carico delle strutture sanitarie oggetto di valutazione in relazione al possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., sono stati determinati i compensi a vacazione con la definizione degli importi massimi da corrispondere in relazione all’espletamento dell’intero incarico di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento da parte del Gruppo di Valutazione all’uopo incaricato.

Gli importi massimi da corrispondersi per l’espletamento dell’incarico di verifica sono stati determinati nel rispetto dei criteri di seguito riportati:

- rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell’importo riconosciuto a titolo di compenso a vacazione previsto dalla D.G.R. n. 1984 del 2011;
- determinazione del numero massimo di ore fatturabili in relazione all’espletamento della verifica;
- maggiorazione del 10% al fine di ricomprendere anche il rimborso delle spese correlate all’espletamento degli incarichi di valutazione.

Premesso quanto sopra;

si propone alla Giunta regionale di adottare, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il *“Tariffario regionale relativo alle attività di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- × neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97 art 4 lett. d) propone alla Giunta:

1. di adottare, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il *“Tariffario regionale relativo alle*

attività di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale” di cui all’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;

2. di stabilire che il tariffario, di cui all’Allegato al presente schema di provvedimento, sia applicato dall’Agenzia Regionale A.Re.S.S. nei confronti delle strutture pubbliche e private accreditato, secondo le modalità ivi riportate. Il citato tariffario non comporta maggiori oneri a carico del S.S.R;
3. di stabilire che quanto previsto dai punti 1 e 2 sarà applicato per tutte le istanze di accreditamento che perverranno a decorrere dal 1° gennaio 2023;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta al Direttore Generale dell’A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici, nonché a tutte le Organizzazioni datoriali ed alle Organizzazioni maggiormente rappresentative di settore.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, e’ conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale Umano SSR”:

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza sociosanitaria” e del SERVIZIO “Accreditamento e Qualità”:

Elena MEMEO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”:

Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

Mauro NICASTRO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015 e ss.mm.ii.

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale Animale:

Vito MONTANARO

L’Assessore: **Rocco PALESE**

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai dirigenti dei servizi e dai dirigenti di sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il *“Tariffario regionale relativo alle attività di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale”* di cui all'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. di stabilire che il tariffario, di cui all'Allegato al presente schema di provvedimento, sia applicato dall'Agenzia Regionale A.Re.S.S. nei confronti delle strutture pubbliche e private accreditato, secondo le modalità ivi riportate. Il citato tariffario non comporta maggiori oneri a carico del S.S.R;
3. di stabilire che quanto previsto dai punti 1 e 2 sarà applicato per tutte le istanze di accreditamento che perverranno a decorrere dal 1° gennaio 2023;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito istituzionale;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici, nonché a tutte le Organizzazioni datoriali ed alle Organizzazioni maggiormente rappresentative di settore.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

Codice CIFRA: SGO / DEL / 2022/00081

ALLEGATO

Tariffario regionale relativo alle attività di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale

1. Criteri per la determinazione dei compensi a vacanza e degli importi massimi da riconoscere per l'attività di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale.

Il presente tariffario regionale attiene alle attività di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale espletata dai Valutatori per l'accreditamento istituzionale incaricati dal Servizio Qu.O.T.A..

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale del 2 maggio 2017 n.9 e ss.mm.ii., gli oneri dell'attività di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento istituzionale sono a carico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private oggetto di valutazione, secondo gli importi riportati nella tabella che segue.

Ai fini della determinazione dei compensi a vacanza da riconoscere per l'attività di valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- il compenso a vacanza su base oraria stabilito in relazione alle attività di verifica dei requisiti di accreditamento da parte dei Dipartimenti di Prevenzione dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1984 del 13 settembre 2011, rivalutato secondo gli indici ISTAT (in particolare, la D.G.R. n. 1984/2011 prevede un compenso a vacanza su base oraria per ogni incaricato pari ad Euro 57,80, importo che rivalutato secondo gli indici ISTAT al mese di luglio 2022 è pari ad Euro 67,34, arrotondato ad Euro 67,30);
- il numero massimo di ore (dato dalla somma dell'impegno orario di ciascun valutatore incaricato) fatturabili in relazione all'espletamento della verifica, a prescindere dal numero dei valutatori incaricati che, in ogni caso, non può essere inferiore a n. 2.

Il predetto numero massimo di ore fatturabili risulta differenziato sulla base dei seguenti due parametri: il *setting* assistenziale e, nell'ambito del medesimo *setting* assistenziale, dell'eventuale numero dei posti della struttura oggetto di verifica.

Sulla base del numero massimo di ore fatturabili ai fini dell'espletamento della verifica, è stato definito l'importo massimo del compenso orario spettante per l'espletamento dell'incarico di valutazione, importo che è stato maggiorato del 10%, al fine di ricomprendere anche il rimborso di qualsivoglia spesa correlata all'espletamento degli incarichi di valutazione, considerando altresì le spese di viaggio connesse all'applicazione del principio di rotazione dei valutatori in base alla provincia in cui effettuare la valutazione.

Alla luce della maggiorazione forfettaria del 10% sopra riportata, i predetti compensi a vacanza sono da intendersi quale importo al lordo di qualsivoglia onere accessorio connesso alle attività di valutazione espletate dai Valutatori per l'accreditamento istituzionale posto a carico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private, oggetto di valutazione, ivi compreso il rimborso delle spese connesse all'incarico medesimo, e sono corrisposte in favore dell'A.Re.S.S..

È di competenza dell'A.Re.S.S., nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia, provvedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di versamento in favore dell'A.Re.S.S. medesima degli oneri

posti a carico delle strutture oggetto di verifica in relazione al possesso dei requisiti di accreditamento, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Le tariffe riportate nel presente tariffario si intendono al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che va aggiunta ove prevista dalla normativa tributaria vigente.

Con riferimento agli incarichi di valutazione della sussistenza dei requisiti di accreditamento limitati a singole unità operative di strutture ospedaliere, si applica la tariffa in relazione ai posti letto afferenti alla/alle unità operativa/e oggetto di valutazione.

Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta all'A.Re.S.S. e dell'autonomia di identificazione e di gestione delle risorse umane riconosciuta all'O.T.A. dall'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015, è di competenza del Servizio Qu.O.T.A. - A.Re.S.S. il riparto delle somme corrisposte in conformità al presente tariffario tra il Servizio medesimo ed i componenti del Gruppo di Valutazione, nonché l'eventuale copertura assicurativa ed al patrocinio legale connessi all'attività di valutazione espletata dai Valutatori.

È altresì di competenza del Servizio Qu.O.T.A. - A.Re.S.S. la valutazione e l'eventuale disciplina della copertura assicurativa e del rimborso degli oneri difensivi relativi all'attività di valutazione da parte dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale, nonché la valutazione del rimborso di spese ulteriori rispetto a quelle previste dal capoverso 3, lettera A dell'allegato A della Deliberazione di Giunta regionale del 13 settembre 2011, n.1984 e ss.mm.ii..

Sotto il profilo procedurale, il Servizio Qu.O.T.A. trasmette al titolare / al legale rappresentante della società titolare della struttura oggetto di audit un'apposita check list ai fini della autovalutazione, da parte del medesimo titolare/legale rappresentante, in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento.

La suddetta check list, compilata ai sensi di legge in forma di autocertificazione, dopo la sua compilazione sarà oggetto di valutazione da parte del Servizio Qu.O.T.A., che comunicherà al soggetto richiedente le eventuali integrazioni documentali da produrre, ovvero gli eventuali rilievi che dovranno essere risolti entro la data programmata, dal medesimo Servizio, per l'audit di accreditamento istituzionale.

Ferma restando la definizione degli importi massimi dei compensi a vacazione connessi all'attività di valutazione dei requisiti di accreditamento, qualora in sede di audit persistano le non conformità in relazione ai requisiti di accreditamento normativamente previsti, il Responsabile del Gruppo di audit, come formalmente incaricato dal Servizio Qu.O.T.A., disporrà un successivo sopralluogo presso la struttura (follow up) ai fini della valutazione della implementazione delle azioni correttive individuate per la rimozione delle cause delle non conformità rilevate, applicando per tale ulteriore attività di valutazione un onere pari al 15% dell'importo tariffario già fatturato. Tale incremento percentuale, sarà riconosciuto e, dunque, addebitabile, quale quota aggiuntiva, qualora sia stato raggiunto il tetto massimo. In alternativa, qualora il numero di ore già impiegate sia inferiore al limite massimo consentito, la eventuale maggiorazione non dovrà essere applicata quale 15% dell'importo tariffario già fatturato bensì dovrà tener conto delle effettive ore aggiuntive svolte per la *follow up* ai fini della valutazione della implementazione delle azioni correttive e, comunque, gli oneri complessivamente dovuti non potranno essere complessivamente superiori al tetto massimo previsto più il 15%.

TABELLA: Compensi a vacanza da corrispondere per l'attività di valutazione dei requisiti di accreditamento e importi massimi differenziati in base al *setting* assistenziale ed all'eventuale numero dei posti.

Setting assistenziale	Posti letto	N. massimo di ore fatturabili	Importi massimi del compenso a vacanza arrotondato all'unità di Euro
Ambulatoriale	//	25	1.851
Residenziale e semiresidenziale	=/< 30	32	2.369
Residenziale	oltre 31	38	2.813
Ospedaliera	=/< 100	63	4.664
Ospedaliera	101-200	95	7.033
Ospedaliera	201-400	170	12.585
Ospedaliera	400-600	190	14.066
Ospedaliera	> 600	300	22.209

Firmato digitalmente da:
 MAURO NICASTRO
 Regione Puglia
 Firmato il: 16-09-2022 11:14:22
 Seriale certificato: 644715
 Valido dal 03-04-2020 al 03-04-2023